

STATUTO

ASSOCIAZIONE "IL CLAN DEI PICCOLI TEPPISTI" ETS

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Denominazione

1. È costituita l'Associazione denominata "IL CLAN DEI PICCOLI TEPPISTI Ente del Terzo Settore (ETS) d'ora in avanti "Associazione". L'utilizzo dell'acronimo ETS è obbligatorio e subordinato all'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
2. L'Associazione può anche presentarsi in forma abbreviata "PICCOLI TEPPISTI ETS".

Art. 2 - Durata

1. L'Associazione ha durata a tempo indeterminato.

Art. 3 - Sede

1. L'Associazione ha sede legale in San Nicola Arcella (CS), Corso Principi Lanza.
2. La competenza territoriale di Piccoli Teppisti si estende a tutta la Regione Calabria.
3. Possono essere istituite e soppresse su tutto il territorio nazionale e all'estero sedi locali, delegazioni ed uffici distaccati.
4. Le sedi locali hanno le stesse finalità, s'ispirano agli stessi principi e criteri della sede centrale. Esse godono di autonomia solo nella ordinaria amministrazione e non per quella straordinaria e non hanno facoltà di aprire nuove sedi.
5. Sono organizzate con regolamento interno proprio che ne disciplina il funzionamento, hanno responsabilità legale, gestionale e finanziaria sul proprio operato e sulle attività da esse promosse sempre nel rispetto delle norme statutarie e di quelle dettate dal regolamento di attuazione.
6. Le delegazioni e gli uffici distaccati dipendono, invece, dalla sede centrale ed hanno le funzioni che vengono loro attribuite dal Consiglio direttivo in sede di istituzione.
7. Le sedi locali, le delegazioni e gli uffici saranno costituiti in osservanza a quanto definito nelle norme contenute nel Regolamento.

Art. 4 - Statuto e Regolamento

1. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali Regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio esplicare lo spirito che anima l'Associazione e regolamentare le sedi locali nonché specifici rapporti associativi o attività.

Art. 5 - Finalità e scopo

1. Lo spirito e la prassi dell'Associazione si sviluppano nel rispetto dei principi della Costituzione italiana e si fondano sul pieno rispetto della persona umana nella sua totalità.
2. L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale che favoriscano la riabilitazione globale della persona e l'integrazione sociale dei ragazzi disabili e in stato di disagio sociale nella società e nel mondo del lavoro, ed in particolare:
 - a. elaborazione, promozione e realizzazione di progetti di solidarietà sociale;
 - b. prevenzione e riabilitazione socio-sanitaria, socio riabilitativa ed educativa, culturale, formativa, formativa professionale, di orientamento e lavorativa.
3. Con lo svolgimento delle attività l'Associazione intende favorire:
 - a. l'attuazione dei principi di uguaglianza, di pari dignità sociale degli individui e dei gruppi;
 - b. lo sviluppo della democrazia e della persona umana;
 - c. il superamento di tutte le forme di disagio sociale.
4. L'Associazione potrà svolgere attività diverse di cui ai comma precedenti, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra identificate, secondo criteri e limiti definiti dell'apposito decreto ministeriale di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.
5. Per perseguire tali scopi l'Associazione si propone attività integrate per:
 - a. favorire la promozione di servizi sociali e servizi alla comunità intesi in termini di assistenza sociale e socio-sanitaria, assistenza sanitaria, riabilitativa ed educativa per persone disabili e svantaggiate;
 - b. promuovere iniziative mirate al sostegno della famiglia con persone disabili e in stato di disagio sociale;
 - c. attivare interventi di formazione, di formazione professionale, orientamento e di studi nonché corsi di aggiornamento che favoriscano l'inserimento lavorativo delle persone disabili e in stato di disagio sociale;
 - d. attivare centri di formazione e di studi nonché corsi di aggiornamento per insegnanti di scuole ed operatori di istituzioni locali e regionali che operano nel settore della disabilità e del disagio sociale;
 - e. partecipare alla realizzazione di progetti dell'Unione Europea e di altri organismi nazionali e internazionali che favoriscano l'inserimento lavorativo delle persone disabili e in stato di disagio sociale;
 - f. organizzare e gestire iniziative di sport dilettantistico-riabilitativo per favorire l'integrazione sociale delle persone disabili e in stato di disagio sociale;
 - g. gestire case famiglia, centri residenziali, diurni, ambulatoriali e domiciliari, servizi extramurali ed altri servizi analoghi;
 - h. fare pubblicazioni su tematiche inerenti alle attività;
 - i. svolgere attività meramente strumentali al raggiungimento dello scopo sociale.
5. L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi indicati, in particolare si avvale della collaborazione con Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.
6. L'Associazione, può, altresì:
 - a. svolgere tutte le operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie e/o opportune per il conseguimento dello scopo sociale quali, tra le altre, comprare, vendere, permutare, costruire, gestire, amministrare ed affittare beni immobili, rustici urbani ed industriali;
 - b. prestare fidejussioni ed avalli, pegni ed ipoteche ed in genere prestare garanzie personali e/o a favore di terzi, senza limitazione alcuna;
 - c. assumere interessi e partecipazioni in società ed imprese, costituite e costituende, o altri enti nei limiti consentiti dalla legge.

TITOLO II - *DEI SOCI*

Art. 6 - Ammissione

1. Possono essere soci dell'Associazione persone fisiche e giuridiche.
2. Le persone giuridiche operano all'interno dell'Associazione mediante rappresentanti all'uopo delegati.
3. Sono soci dell'Associazione coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e coloro che saranno ammessi dal Consiglio direttivo in quanto condividono gli scopi dell'Associazione e sono ritenuti idonei al loro perseguimento.
4. Tutti i soci hanno uguali diritti ed uguali obblighi nei confronti dell'Associazione e sono tenuti a pagare una quota associativa annua, che sarà determinata dal Consiglio direttivo con delibera da assumere entro il mese di dicembre di ogni anno e valida per l'anno successivo.
5. Il numero dei soci è illimitato.

Art. 7 - Diritti

1. I soci hanno i seguenti diritti:
- a. eleggere gli Organi amministrativi dell'Associazione;
 - b. riunirsi in Assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione;
 - c. diritto di voto in Assemblea, purché in regola con la quota associativa almeno cinque giorni prima dell'organo;
 - d. approvare annualmente il bilancio ed il rendiconto finanziario;



**Agenzia
Entrate**

Direzione Provinciale di Cosenza
Ufficio Territoriale di Cosenza
Spazio Decentrato di Cosenza

Registrato il **3 - FEB. 2022**

al N. **91** Serie **3**

Esatti € **200,00**

Firma su delega del Direttore Provinciale



L'Addetto
Gangemi Carmelo



- e. essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata per l'Associazione, secondo modalità e limiti stabiliti nel Regolamento interno;
- f. partecipare alle iniziative e alle manifestazioni promosse dall'Associazione;
- g. frequentare i locali e la sede dell'Associazione, nel rispetto del regolamento interno;
- h. esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo e presso la sede dell'Associazione.

Art. 8 - Doveri

1. I Soci devono condividere le finalità dell'Associazione e svolgere le attività in favore dell'Associazione senza fini di lucro
2. Il comportamento di ciascuno verso gli altri soci e all'esterno deve essere improntato ai principi di correttezza e buona fede.
3. I soci sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale determinata dal Consiglio direttivo. Le quote sono intrasferibili.
4. I soci sono tenuti ad osservare lo Statuto ed il Regolamento interno, le delibere assembleari e le delibere del Consiglio direttivo, nonché a mantenere una buona condotta civile e morale nella sede dell'Associazione.

Art. 9 – Cessazione della qualità di socio

1. L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, tuttavia è in facoltà di ciascun associato recedervi.
2. Il socio che intenda recedere dal vincolo associativo deve presentare per iscritto le proprie dimissioni al Consiglio direttivo, almeno tre mesi prima della fine dell'anno precedente a quello dal quale le si vuole far decorrere.
3. Il socio può essere escluso dall'Associazione, con deliberazione motivata dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 24 del Codice Civile, previa richiesta di comunicazione scritta contenente eventuali giustificazioni da inviarsi al domicilio indicato dall'aderente all'atto dell'iscrizione almeno trenta giorni prima della delibera di esclusione, nel caso in cui:
 - a. non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, o ha perduto i requisiti per l'ammissione;
 - b. si corre il rischio che possa in qualunque modo danneggiare moralmente o materialmente l'Associazione, o fomentare dissidi o disordini tra i soci;
 - c. non osserva le disposizioni contenute nello Statuto e negli eventuali Regolamenti interni, nonché le deliberazioni legittimamente prese dagli organi competenti.
4. Il Consiglio direttivo può deliberare la decadenza del socio dell'Associazione nei seguenti casi:
 - a. mancato versamento della quota annuale stabilita;
 - b. senza giustificati motivi non adempie puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso l'Associazione.
5. Si perde la qualità di socio anche per estinzione del socio persona fisica o giuridica.
6. Qualunque sia il motivo per il quale viene a cessare la qualità di socio, l'Associazione si riserva il diritto di richiedere il pagamento dell'intera quota annuale per l'anno in corso e di qualunque altra somma dovuta dal socio.
7. Nessun socio, dopo le sue dimissioni o esclusione o decadenza, come nessun erede od avente causa di un socio estinto, potrà avanzare rivendicazioni sul patrimonio sociale, sia pure limitatamente ai suoi conferimenti.
8. La qualità di socio non è trasmissibile per causa di morte.

TITOLO III - DEGLI ORGANI SOCIALI

Art. 10 - Organi sociali

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a. l'Assemblea;
 - b. il Consiglio direttivo;
 - c. il Presidente;
 - d. il Vice Presidente;
 - e. il Segretario-Tesoriere

Art. 11 - Durata e compensi

1. Tutte le cariche sociali hanno la durata di un triennio e ne è consentita la rielezione.
2. Un mese prima della loro scadenza, il Presidente convoca gli organi preposti al rinnovo.
3. Le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito.

Art. 12 - Votazioni e calcolo delle presenze

1. Le deliberazioni degli organi, fatto eccezione di quelle relative all'esclusione dei soci, sono adottate con voto palese.
2. Per il calcolo delle presenze e delle maggioranze per la validità delle riunioni degli organi collegiali le frazioni vanno arrotondate all'unità superiore.

Art. 13 - L'Assemblea

1. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria e si riunisce su convocazione del Presidente.
2. Le riunioni dell'Assemblea possono avere luogo presso la sede sociale o altrove e possono anche tenersi in più luoghi tele e/o video collegati.
3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice presidente. In assenza anche di quest'ultimo dal Componente del Consiglio direttivo più anziano.
4. Il Presidente convoca l'Assemblea con avviso scritto, trasmesso in qualsiasi modo, anche telematico, che consenta la ricevuta dell'avvenuta consegna contenente l'ordine del giorno, almeno 7 giorni prima della data stabilita per l'Assemblea.
5. La convocazione deve contenere la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza e l'ordine del giorno, sia per la prima sia per la seconda convocazione.
6. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio e del rendiconto finanziario entro il 30 aprile.
7. L'Assemblea è altresì convocata ogni qualvolta il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno o quando gliene sia fatta richiesta scritta, motivata e sottoscritta da almeno un quinto degli associati.
8. Partecipa alle riunioni dell'Assemblea dei soci il Segretario-Tesoriere.

Art. 14 - Poteri dell'Assemblea

1. Spetta all'Assemblea:
 - a. determinare le direttive generali di sviluppo e di orientamento delle attività dell'Associazione mediante un piano pluriennale di attività;
 - b. eleggere il Consiglio Direttivo determinandone il numero dei componenti;
 - c. approvare il bilancio consuntivo annuale dal quale debbono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti; deliberare, su proposta del Consiglio Direttivo, eventuali modifiche dello Statuto.
 - d. decidere, su proposta del Consiglio Direttivo, lo scioglimento dell'Associazione;
 - e. decidere, su proposta del Consiglio Direttivo, l'esclusione dei singoli soci,
 - f. decidere le eventuali azioni di responsabilità ai sensi della normativa vigente da esperire nei confronti degli amministratori per fatti da loro compiuti;
 - g. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 15 - Validità dell'Assemblea

1. L'Assemblea è composta da tutti i soci dell'Associazione che alla data di convocazione dell'Assemblea stessa siano in regola con il pagamento della quota associativa.
2. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno dei soci, in proprio o a mezzo delega da conferirsi esclusivamente ad altri soci, purché non siano membri del Consiglio direttivo o del Collegio dei revisori.
3. In seconda convocazione, che deve essere tenuta in un giorno diverso da quello di prima convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti in proprio o per delega, nei limiti indicati al primo comma.
4. Ciascun socio partecipante in assemblea non può rappresentare più di dieci altri soci.
5. Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente.

Art. 16 – Votazioni

1. Le votazioni avvengono per alzata di mano, o a scrutinio segreto quando ne facciano richiesta un decimo dei soci presenti con diritto di voto.

2. In prima convocazione, le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei soci.
3. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza dei presenti qualunque sia il numero degli intervenuti.
4. Per deliberare la proposta di esclusione di soci occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci presenti.
5. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio consuntivo e quello preventivo ed in quelle che riguardano la loro responsabilità i soci componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto al voto.

Art. 17 - Il Consiglio direttivo

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, al cui interno vengono eletti il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario-Tesoriere dell'Associazione.
2. Il Consiglio direttivo si riunisce validamente con la presenza di almeno la maggioranza dei consiglieri. È convocato dal Presidente con avviso scritto trasmesso in qualsiasi modo, anche telematico, contenente l'ordine del giorno, da inviare a tutti i consiglieri almeno 7 giorni prima della data stabilita per la riunione. Le riunioni del Consiglio Direttivo e di eventuali delegati possono anche tenersi in più luoghi tele e/o video collegati.
3. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice presidente. In assenza anche di quest'ultimo dal Componente più anziano.
4. Può riunirsi in via straordinaria quando ne facciano richiesta almeno due consiglieri.
5. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
6. I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie.
7. Il Consigliere che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Il Consigliere decaduto o dimissionario è sostituito, ove esista, dal socio risultato primo escluso all'elezione del Consiglio o, a discrezione del Consiglio, da quei soci che si siano distinti all'interno dell'Associazione per dedizione e responsabilità.
8. La quota massima di sostituzione è fissata in un terzo dei componenti originari. Dopo tale soglia, il Consiglio direttivo decade.
9. Il Consiglio direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai due terzi dei Consiglieri.
10. Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'Assemblea indicando nuove elezioni entro trenta giorni.

Art. 18 - Funzioni

1. Il Consiglio svolge tutte le attività di ordinaria e di straordinaria amministrazione dell'Associazione, rispettando le indicazioni dell'Assemblea, con facoltà di delegare i poteri stessi al Presidente o a uno dei suoi membri. I poteri di straordinaria amministrazione potranno essere delegati ai membri del Consiglio direttivo solo congiuntamente.
2. In particolare il Consiglio direttivo:
 - a. nomina tra i suoi componenti il Presidente, il Vice presidente e il Segretario Tesoriere;
 - b. esegue le delibere dell'Assemblea;
 - c. formula i programmi annuali di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
 - d. predispone i bilanci preventivo e consuntivo, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
 - e. delibera circa l'ammissione e la decadenza dei soci;
 - f. delibera circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci;
 - g. stipula tutti gli atti ed i contratti inerenti le attività sociali e socio-sanitarie;
 - h. cura la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione e ad essa affidati;
 - i. decide le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzative delle altre Associazioni ed Enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;
 - j. stabilisce ogni anno la quota annuale minima di adesione;
 - k. propone all'Assemblea l'esclusione dei soci;
 - l. ha facoltà di istituire eventuali sedi locali, delegazioni, uffici staccati determinandone le competenze ed attribuzioni;
4. Inoltre il Consiglio direttivo può distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.
5. Il Consiglio direttivo ha la facoltà di intraprendere azioni disciplinari nei confronti dei soci, mediante il richiamo scritto, la sospensione temporanea o, nei casi più gravi, la proposta di esclusione dall'Associazione nei casi di:
 - a. partecipazione ad iniziative che violano i diritti umani; inosservanza delle disposizioni dello Statuto, del Regolamento interno o delle deliberazioni degli Organi sociali;
 - b. denigrazione dell'Associazione, dei suoi Organi e dei soci;
 - c. comportamenti ostacolativi per lo sviluppo delle finalità dell'Associazione;
 - d. commettere o provocare gravi disordini durante le riunioni assembleari;
 - e. appropriazione indebita di fondi sociali, atti, documenti o altro di esclusiva proprietà dell'Associazione;
 - f. aver arrecato in qualunque modo danni morali o materiali alla sede dell'Associazione, alle attrezzature ed a tutte le pertinenze.
6. Il Consiglio direttivo dovrà tenere presso la sede dell'Associazione un libro cassa, un libro dei verbali della Assemblea, un libro dei verbali del Consiglio direttivo ed un libro Soci, delegando l'aggiornamento e la custodia ad uno dei suoi membri o ad altro soggetto all'uopo designato.
7. I libri dei verbali ed il libro Soci devono essere in ogni momento consultabili dai soci, che hanno altresì diritto di chiederne, a loro spese, estratti.
8. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 19 - Il Presidente

1. Il Presidente del Consiglio direttivo è il Presidente dell'Associazione.
2. Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo, tra i Consiglieri, a maggioranza dei voti.

Art. 20 - Funzioni del Presidente

1. Il Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano la stessa.
2. Il Presidente, inoltre:
 - a. convoca e presiede l'Assemblea;
 - b. convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
 - c. propone al Consiglio Direttivo l'ammissione di nuovi soci;
 - d. propone al Consiglio Direttivo l'elezione del Vice Presidente nonché la nomina del Segretario-Tesoriere;
 - e. nomina i componenti le varie unità di studio e di quelle operative in cui si articola l'Associazione, determinandone gli eventuali compensi;
 - f. è il direttore responsabile delle pubblicazioni edite;
 - g. ha facoltà, in particolare, di aprire, chiudere ed operare su conti correnti bancari e postali;
 - h. può rilasciare deleghe per singole categorie di atti.
2. Il Presidente, in caso di impedimento, è sostituito dal Vice Presidente o, in sua assenza, dal Componente più anziano del Consiglio direttivo.

Art. 21 - Il Vice Presidente

1. Il Vice Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti.
2. Sostituisce il Presidente in caso di impedimento o assenza o per specifiche funzioni a lui delegate dal Presidente.
3. Il Vice Presidente partecipa alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Art. 22 - Il Segretario-Tesoriere

1. Il Tesoriere è nominato dal Consiglio direttivo, su proposta del Presidente, anche tra non soci, valutata la sua professionalità acquisita in attività analoghe.
2. Il Segretario-Tesoriere, su delega del Consiglio direttivo, cura l'aggiornamento e la tenuta del libro dei soci, del libro dei verbali della Assemblea, del libro dei verbali del Consiglio direttivo nonché del libro cassa.
3. Cura, altresì, la redazione dell'inventario ed il suo aggiornamento.
4. Il Segretario-Tesoriere custodisce somme e valori dell'Associazione e predispone ogni operazione di cassa, tenendo aggiornata la contabilità, da sottoporre all'approvazione del Presidente.
5. Collabora, altresì, nella predisposizione delle bozze del bilancio preventivo e di quello consuntivo nonché, dove necessario, per tutte le altre

attività amministrative che abbiano rilevanza fiscale e contabile.

6. Il Segretario-Tesoriere partecipa alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

TITOLO IV - DELLE RISORSE ECONOMICHE

Art. 23 - Patrimonio

1. I beni dell'Associazione sono mobili, immobili, e mobili registrati.

2. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati.

3. Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede dell'Associazione e consultabile da tutti gli aderenti.

Art. 24 - Contributi

1. Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'Associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell'Associazione sono costituite:

a. dalle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;

b. da ogni altro contributo, compresi rimborsi dovuti a convenzioni, che soci e non soci, enti pubblici e privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'Associazione;

c. da contributi di organismi internazionali;

d. da contributi di privati, donazioni e lasciti testamentari;

e. da contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

f. da entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Art. 25 - Erogazioni, donazioni e lasciti, convenzioni

1. L'Associazione, in armonia con le sue finalità statutarie, può ricevere erogazioni liberali in denaro e donazioni ed accettare lasciti testamentari. Il Presidente attua le delibere di accettazione e compie i relativi atti giuridici.

Art. 26 - Esercizio sociale e bilanci

1. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

2. Al termine dell'esercizio il Consiglio direttivo provvede alla redazione dei bilanci consuntivo e preventivo e li sottopone all'Assemblea ordinaria dei soci che provvederà all'approvazione entro il 30 aprile di ciascun anno.

3. Nel bilancio consuntivo debbono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

4. La bozza dei bilanci, nei quindici giorni che precedono l'Assemblea che li approva, ed i bilanci, dopo la loro approvazione, devono essere tenuti presso la sede dell'Associazione, a disposizione dei soci che li volessero consultare e ne volessero chiedere copia.

5. Nel caso in cui si preveda lo svolgimento di attività diverse, nei documenti del bilancio di esercizio deve essere menzionato il loro carattere secondario e strumentale.

Art. 27 - Destinazione degli utili, delle riserve, dei fondi di gestione e del capitale

1. Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività dell'Associazione e di quelle ad esse direttamente connesse.

2. Il bilancio potrà prevedere la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. L'utilizzo di questo fondo è vincolato alla decisione dell'Assemblea dei soci, ma sempre per la realizzazione di opere direttamente connesse all'Associazione.

3. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 28 - Modifiche statutarie

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea straordinaria.

Art. 29 - Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'organizzazione, per qualsiasi causa, è deliberato dall'Assemblea dei soci, la quale determinerà anche la destinazione del patrimonio sociale disponibile al momento dello scioglimento. La delibera avverrà a maggioranza dei tre quarti dei soci aventi diritto al voto.

Art. 30 - Devoluzione del patrimonio

1. L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione e la nomina dei liquidatori stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo. I liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell'Assemblea (e sentito, ove necessario, l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662) sceglieranno l'Ente del Terzo Settore operante in identico o analogo settore a cui devolvere il patrimonio residuo.

Art. 31 - Norma di rinvio

Per tutto quanto qui non previsto si rimanda alle norme del Libro 1°, Titolo II del Codice Civile ed alla specifica normativa vigente in materia.